



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 222**                      **del 26/03/2021**

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,  
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO,                      prof. Giuseppe Opocher \_\_\_\_\_

DIRETTORE SANITARIO F.F,                      dr. Pierluigi Pilati \_\_\_\_\_

DIRETTORE AMMINISTRATIVO,                      dr. Francesco Favretti \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Comune di Padova per il servizio di sorveglianza svolto da cittadini anziani, con decorrenza dal 01.04.2021 al 31.03.2023.**

**Note trasparenza: con il presente provvedimento viene approvata la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Comune di Padova per il servizio di sorveglianza svolto da cittadini anziani, con decorrenza dal 01.04.2021 al 31.03.2023.**

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

### **Premesso che:**

- il Comune di Padova ha istituito, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 671 del 3.10.1979, n. 635 del 23.04.1980 e con delibera della Giunta Comunale n. 1225 del 28.12.1988, il servizio di sorveglianza svolto dai c.d. “nonni vigile”, termine con cui si usa identificare gli “anziani” volontari che mettono a disposizione della città il loro tempo libero, offrendo la propria presenza presso i luoghi di aggregazione sociale e di pubblica utilità per attività di sorveglianza, prevenzione e rassicurazione;

- per usufruire di detto servizio nell'area esterna della sede dell'Ospedale Busonera, dal 2011 l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha attivato con il Comune di Padova apposite convenzioni di durata biennale, che prevedono la presenza di 2 volontari, per 3 ore al giorno ciascuno, che si occupano di coordinare la viabilità, i parcheggi, la circolazione degli autoveicoli e gli spostamenti dei pedoni nell'area esterna ospedaliera, assicurando in questo modo una maggiore sicurezza per gli utenti e i dipendenti dell'Istituto;

**Considerato che:**

- la convenzione di durata biennale, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 24.05.2019, è in scadenza al 31.3.2021;
- l'Istituto ha inviato al Comune di Padova, con nota prot. n. 4983 del 15.03.2021, la richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione per il successivo biennio, manifestando inoltre l'esigenza di incrementare di 2 unità il numero degli operatori giornalieri al fine di coadiuvare il servizio di portineria e di sorveglianza dell'intera area esterna dell'Ospedale Busonera, caratterizzata da un sempre crescente numero di accessi di pazienti e loro accompagnatori;

**Dato atto che** il Comune di Padova si è reso disponibile alla prosecuzione della collaborazione per il biennio a seguire, con validità dal 01.04.2021 al 31.03.2023, sottoscrivendo la nuova convenzione che unita al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Precisato che** il servizio di sorveglianza verrà svolto da n. 4 operatori volontari, alle medesime condizioni economiche applicate nella precedente convenzione, ovvero per l'importo di € 7.50/ora (IRPEF inclusa) a titolo di rimborso spese, per un totale di 3 ore giornaliere di servizio ciascuno, in orario antimeridiano e/o pomeridiano, dal lunedì al sabato, festività escluse;

Tutto ciò premesso, si propone di rinnovare la convenzione con il Comune di Padova per il servizio di sorveglianza svolto dai cittadini anziani, con decorrenza dal 01.04.2021 al 31.03.2023, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell’attestazione del Responsabile della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTE** le leggi regionali n. 55 e 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

**VISTA** la L.R. n. 26/2005 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

## **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e il Comune di Padova per il servizio di sorveglianza svolto dai cittadini anziani, con effetto dal 01.04.2021 al 31.03.2023, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il servizio verrà svolto da n. 4 operatori volontari, alle medesime condizioni economiche applicate nella precedente convenzione, ovvero per l’importo di € 7.50/ora (IR-PEF inclusa) a titolo di rimborso spese, per un totale di 3 ore giornaliere di servizio ciascuno, in orario antimeridiano e/o pomeridiano, dal lunedì al sabato, festività escluse;
3. di dare atto che:
  - ~ la spesa presunta per detto servizio, da imputare al conto n. 400202011202 “altri servizi non sanitari, da altri soggetti pubblici”, ammonta complessivamente a € 54.900,00 per il

biennio dal 01.04.20 al 31.03.2021 (€ 20.587,50 per esercizio 2021, € 27.450,00 per 2022 e € 6.862,50 per 2023):

- ~ l'importo mensile dovuto, sarà corrisposto dalla UOSD Contabilità e Bilancio, a seguito delle idonee verifiche e controlli eseguiti dalla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla UOSD Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/13 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull'albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore  
UOC Affari Generali**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.

Padova, li

**Il Direttore  
UOC Affari Generali**

**CONVENZIONE  
PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA**

**TRA**

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., di seguito nominato Istituto, con sede a Padova in via Gattamelata, 64 – C.F. e Partita IVA 04074560287 – nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Benini

**E**

Il Comune di Padova, di seguito nominato Comune, con sede in Padova, Via Municipio, 1 – C.F. 00644060287, nella persona del Dott. Lorenzo Fontolan, Comandante della Polizia Municipale di Padova

**PREMESSO**

- vi è la necessità di organizzare la circolazione dei veicoli e gli spostamenti dei pedoni all'interno del perimetro della sede dell'Istituto Oncologico Veneto al fine di assicurare una maggiore sicurezza nella circolazione interna per gli utenti e i dipendenti dell'Istituto;
- il Comune ha istituito, con deliberazione n. 671 del 3 ottobre 1979 e con delibera della Giunta Comunale n. 1225 del 28/12/1988, esecutive, il servizio di sorveglianza svolta da cittadini anziani;
- per usufruire di tale servizio, dall'anno 2011 l'Istituto ha stipulato con il Comune apposite convenzioni di durata biennale, in ultimo la convenzione approvata con DDG n. 340 del 24/05/2019, con scadenza in data 31.3.2021;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – COMPETENZE DEL COMUNE**

Il Comune provvede a mettere a disposizione, per attività di sorveglianza e organizzazione della circolazione dei veicoli all'interno dell'area dell'Ospedale Busonera, **n. 4 cittadini anziani, per 3 ore al giorno ciascuno, in orario antimeridiano e/o pomeridiano, dal lunedì al sabato, festività escluse.**

Al Comune compete altresì l'organizzazione, il controllo del servizio e del personale preposto.

Il Comune di Padova garantisce agli addetti che svolgono il servizio di sorveglianza nell'ambito della presente convenzione la copertura assicurativa presso l'INAIL.

Gli orari di effettuazione delle 3 ore servizio per ciascun cittadino anziano vengono concordati tra la Direzione Sanitaria e la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (struttura

deputata alle verifiche e ai controlli) dello IOV-IRCCS e la Polizia Municipale, considerando le necessità e i flussi di traffico e di utenti.

#### **ART. 2 – COMPETENZE DELL'ISTITUTO**

L'Istituto usufruirà del servizio svolto da n. 4 cittadini anziani, per 3 ore giornaliere di servizio ciascuno, in orario antimeridiano e/o pomeridiano, dal lunedì al sabato, festività escluse e rimborserà al Comune gli oneri onnicomprensivi corrispondenti a € 7.50/ora (IRPEF inclusa) di cui alla determinazione comunale n. 2007/14/0037.

#### **ART. 3 – SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZA**

Sarà a carico dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, l'elaborazione delle indicazioni di igiene e prevenzione infortuni da mettere in atto da parte dei datori di lavoro/responsabili unici del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

#### **ART. 4 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati

oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Per l'esecuzione della presente Convenzione, il Comune di Padova non è tenuto a svolgere per conto dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS operazioni di trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Se, tuttavia, il Comune venisse a conoscenza di dati personali trattati dall'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS in qualità di Titolare e, più in generale, di informazioni dallo stesso detenute, si impegna a non comunicarle a terzi, né a trattarle in altro modo e ad estendere tale obbligo di riservatezza a tutti i collaboratori di cui volesse avvalersi a qualsivoglia titolo per l'esecuzione del presente contratto.

## **ART. 5 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Durante lo svolgimento dell'attività di sorveglianza gli addetti sono tenuti a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle Legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento UE 2016/679;
- osservare le norme contenute nel codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto.

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. ha adottato il Piano Triennale di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 2020-2022 - aggiornamento 2020 (Legge n. 190/2012) e il Codice di Comportamento (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001).

Tali documenti sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all'indirizzo <http://www.ioveneto.it>.

## **ART. 6 – DURATA, REGISTRAZIONE, IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente accordo ha la durata di 24 mesi, a decorrere dal 1° aprile 2021 e fino al 31 marzo 2023.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS.

## **Art. 7 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, le eventuali controversie saranno in



ogni caso risolte mediante ricorso all’Autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 8 – NORME FINALI**

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., cui l’articolo 15 della medesima legge fa espresso rinvio, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo e nei protocolli/intese/atti esecutivi.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore Generale Istituto Oncologico Veneto – IRCCS (*firma digitale*)

Il Comandante Polizia Municipale - Comune di Padova (*firma digitale*)